

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2555

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

Istituzione delle scuole di medicina e chirurgia

ONOREVOLI SENATORI. - La separazione delle Facoltà di medicina e chirurgia dalle Università e la loro trasformazione in Scuole di medicina e chirurgia, che con le Università mantengono solo i legami indispensabili per conservare lo *status* accademico, è una logica conseguenza del riordino e dell'autonomia degli Atenei.

In particolare la nascita delle aziende ospedaliere dei Policlinici, o meglio, la trasformazione dei Policlinici in aziende ospedaliere, introduce un elemento di rottura nella situazione delle Facoltà di medicina e Chirurgia che gestiscono Policlinici che non può restare insoluto, pena una insanabile contraddizione tra aspetti ospedalieri, didattica e ricerca.

Già oggi infatti è difficile la coesistenza di queste attività all'interno degli Atenei, data la molteplicità degli organi di gestione - consiglio di amministrazione per gli Atenei, delegazione per i Policlinici - e gli intrecci di competenze.

Il tutto ha creato una situazione di potenziali conflittualità soprattutto per la gestione delle risorse finanziarie degli Atenei, dato che con la sacrosanta esigenza di tutelare la salute dei cittadini i Policlinici hanno fatto da insaziabile idrovara alle scarse risorse disponibili.

Quasi sempre le anticipazioni di cassa, legate ai ritardi nei pagamenti delle prestazioni assistenziali da parte delle Regioni, dovute alle esigenze di funzionalità dei Policlinici, hanno gravato sulle altre Facoltà penalizzandole.

E se e quando le Regioni hanno riconosciuto il pagamento degli interessi sulle scoperture, mai, che mi risulti, alcun vantaggio è andato alle altre Facoltà.

È questa una palese distorsione nella gestione delle risorse alla quale va posto rimedio.

In coerenza con questi obiettivi, il presente disegno di legge prevede:

all'articolo 1 la costituzione delle Scuole di medicina e chirurgia, che sono istituti superiori di istruzione di livello universitario, presso i quali, per altro, possono svolgersi anche corsi di formazione professionale. Di particolare rilievo è il comma 3, che riconosce il diritto di ogni laureato a conseguire almeno una specializzazione;

all'articolo 2, l'autonomia statutaria delle Scuole. Il delicato problema dei Policlinici va ricondotto nell'ambito di tale autonomia, limitata peraltro da principi stabiliti da norme statali; le stesse norme dispongono anche principi cui dovranno uniformarsi le convenzioni relative ai rapporti tra Policlinici e sistema sanitario nazionale; all'articolo 3, una ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni stipulate con soggetti esterni, che salvaguarda le esigenze della ricerca di base.

L'articolo 4 prevede modi e tempi per il recupero degli interessi pagati dagli atenei sulle anticipazioni di cassa dovute al finanziamento dei Policlinici. Il recupero riscritto in bilancio e utilizzato secondo le decisioni del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 5 dispone che rimangano in vigore le norme sui Policlinici universitari; detta peraltro alcuni principi cui gli statuti, e le convenzioni stipulate con il sistema sanitario nazionale, dovranno attenersi. Si stabilisce in particolare che i docenti non possano svolgere attività professionale al di fuori del sistema sanitario nazionale; che i Policlinici non possano disporre, se non in casi del tutto eccezionali, l'effettuazione di analisi di laboratorio al di fuori del sistema sanitario nazionale; che almeno una clinica per ciascun settore sia convenzionata con il sistema sanitario nazionale. All'interno delle cliniche convenzionate, tutti i docenti do-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vranno partecipare alle attività svolte per il servizio sanitario nazionale; si dispone inoltre che le regioni debbano provvedere trimestralmente ai pagamenti, ricorrendo se necessario al credito, e senza scaricare sui Policlinici quest'ultimo onere.

L'articolo 6 disciplina le procedure per la costituzione delle Scuole di medicina e chirurgia e precisa che del loro consiglio d'amministrazione deve fare parte un componente designato dall'assessore regionale alla sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le Scuole di medicina e chirurgia, di seguito denominate «le Scuole», sono istituti superiori d'istruzione di livello universitario; ad esse si applicano, in quanto non derogate dalla presente o da altre leggi, tutte le norme dell'ordinamento universitario.

2. All'interno delle Scuole possono essere costituiti corsi di laurea e scuole di specializzazione.

3. Ogni laureato ha diritto di conseguire una specializzazione, se possibile nell'indirizzo da lui richiesto. Le domande di chi intende conseguire la prima specializzazione hanno la precedenza sulle altre.

4. Corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione possono essere istituiti presso le Scuole sulla base di convenzioni stipulate dagli organi direttivi delle Scuole stesse e dalla competente autorità regionale.

Art. 2.

1. Gli statuti delle Scuole disciplinano l'ordinamento interno delle Scuole stesse, l'organizzazione e i poteri dei rispettivi organi direttivi e degli istituti o dipartimenti costituiti al loro interno, avvalendosi dell'autonomia riconosciuta dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in armonia con i principi dell'ordinamento universitario.

2. Gli statuti delle Scuole determinano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le modalità organizzative e gestionali dei Policlinici universitari.

3. Gli statuti delle Scuole individuano gli organi competenti a stipulare le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, nonché

le convenzioni di cui all'articolo 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e i protocolli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Le disposizioni statutarie di cui al comma 2, e le convenzioni di cui al comma 3, vengono adottate nel rispetto dei principi stabiliti, in relazione all'organizzazione e all'attività dei Policlinici universitari, dalla presente legge e dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

1. La ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al netto delle spese sopportate per le relative attività, è disciplinata dagli statuti delle scuole, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) una quota non inferiore al 20 per cento è riservata allo sviluppo della ricerca di base;

b) una quota non superiore al 40 per cento può essere distribuita tra il personale che ha partecipato alle relative attività, fermo restando che per ciascun dipendente la somma così corrisposta non dovrà superare il 30 per cento della retribuzione annua complessiva.

Art. 4.

1. I Consigli di amministrazione delle università nelle quali operi un Policlinico a gestione diretta, entro due anni dalla costituzione dell'azienda ospedaliera Policlinico, verificano le anticipazioni di cassa eventualmente elargite negli ultimi dieci anni a vantaggio del Policlinico e gli interessi pagati alle banche sugli stessi, e procedono al relativo recupero, a carico del Policlinico stesso. Le scuole di medicina e chirurgia, cui i singoli Policlinici sono collegati, possono disporre il proprio concorso al pagamento di tali debiti.

2. Le somme di cui al comma 1 vanno iscritte nel bilancio dell'università.

3. Il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può concedere un abbuono del 50 per cento. L'esazione del credito può essere rateizzata in non più di 5 anni.

Art. 5.

1. Restano in vigore le norme sui Policlinici universitari, con particolare riferimento a quelle contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intendendosi riferite alle scuole e ai loro organi direttivi le norme già riferite alle università.

2. I docenti delle Scuole di medicina e chirurgia non possono svolgere attività professionale al di fuori del sistema sanitario nazionale.

3. I Policlinici universitari non possono disporre l'effettuazione di analisi di laboratorio al di fuori del sistema sanitario nazionale se non in casi di eccezionale necessità. Gli statuti universitari disciplinano, in proposito, modalità e controlli.

4. Le convenzioni stipulate tra Policlinici universitari e regioni devono prevedere:

a) che almeno una clinica in ogni settore sia convenzionata con il sistema sanitario nazionale;

b) che i pagamenti siano effettuati ogni trimestre, fermo restando che le regioni, e non i Policlinici, possono ricorrere al credito per ottenere anticipazioni necessarie;

c) che all'interno delle cliniche convenzionate tutti i docenti partecipano alle attività svolte per il servizio sanitario nazionale.

Art. 6.

1. Le facoltà di medicina esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite in Scuole di medicina e chirurgia, secondo le procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto

1990, n. 245, con esclusione del parere di cui al comma 11 del predetto articolo 2.

2. Il piano di sviluppo dell'università è aggiornato in conformità al disposto del comma 1.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assegna alle scuole di nuova costituzione gli stanziamenti eventualmente necessari in connessione alla loro attivazione.

4. Del consiglio di amministrazione delle Scuole fa necessariamente parte un componente designato dall'assessore competente in materia di sanità della regione nel cui territorio è ubicata l'università.

